Alla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione

della Camera dei deputati

CONTRIBUTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL SCUOLA SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SUL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA DI CUI ALLE PROPOSTE DI LEGGE C. 319 ORFINI, C. 1047 CASO E ALTRI E C. 2841 DI INIZIATIVA POPOLARE.

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

Il presente contributo assume come riferimento gli articolati delle tre proposte di legge e il dossier n. 72 del Servizio Studi della Camera dei deputati del 30 settembre 2026.

La UIL Scuola esprime una valutazione favorevole alle finalità delle proposte di legge e chiede che il loro esame conduca a una riforma strutturale della formazione delle classi e del dimensionamento della rete scolastica. Ridurre gli alunni per classe, garantire organici adeguati e preservare le autonomie scolastiche costituiscono condizioni per rendere effettivo il diritto all'istruzione e migliorare il lavoro nelle scuole.

Le osservazioni sui contenuti dei testi si integrano con i suggerimenti per interventi migliorativi che sottoponiamo alla Commissione e in primo luogo proponiamo di valorizzare, in un testo unificato, il limite ordinario di 20 alunni per classe e maggiori tutele per le classi con alunni con disabilità, accompagnandoli con una revisione effettiva dei vincoli sugli organici e sui criteri per definire le autonomie scolastiche.

Al contempo riteniamo valida la proposta contenuta nella legge di iniziativa popolare di incrementare del 10% l'organico Ausiliario Tecnico e Amministrativo (ATA) rispetto alla dotazione del 2024/2025.

In coda al nostro contributo formuliamo, in allegato, alcune proposte in forma redazionale sui punti prioritari per il testo unificato.

LE RAGIONI DELLA RIFORMA IN CONTINUITÀ CON LE POSIZIONI DELLA UIL SCUOLA

La numerosità delle classi incide sul tempo che il docente può dedicare a ciascun alunno, sulla valutazione formativa e sulla possibilità di adattare l'insegnamento ai bisogni della classe. Per la scuola dell'infanzia incide anche sull'organizzazione delle attività educative e

sulla cura delle relazioni. Nella primaria e nella secondaria di primo e secondo grado condiziona il recupero degli apprendimenti, l'inclusione e la realizzazione delle attività laboratoriali. Classi meno numerose consentono di affrontare tali compiti in condizioni più adeguate, contribuiscono a ridurre il sovraccarico professionale del personale ma soprattutto rispondono alle esigenze proprie di un sempre più adeguato processo di natura educativa e didattica.

Questa richiesta appartiene da tempo alla nostra iniziativa sindacale. Già nel lontano luglio 2020 abbiamo indicato il massimo di 20 alunni per classe e la necessità di organici strutturali. Da allora la nostra iniziativa politica in tal senso non ha mai smesso di essere portata avanti dalla nostra organizzazione sindacale. Anche in occasione della presentazione della nostra memoria alla VII Commissione il 10 ottobre 2023 sulla proposta C. 678, con la quale si proponeva l'abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole di comuni montani, piccole isole e aree con minoranze linguistiche, abbiamo sostenuto la revisione generale dei parametri del DPR 81/2009 al fine di una netta riduzione generale dei massimi numerici, con particolare riguardo ai territori disagiati, per la costituzione delle classi delle scuole di ogni ordine e grado e della scuola dell'infanzia.

In un dossier UIL Scuola del 2024 ricostruivamo tutti i processi legislativi legati al dimensionamento scolastico che ritenevamo, alla luce dei parametri elevati fissati dall'allora governo Draghi nel 2022 che si era reso, inoltre, indisponibile ad accogliere anche le sollecitazioni che provenivano dalla Conferenza delle Regioni tese a ridurre i parametri in modo significativo, non avessero alcuna utilità in termini di efficacia ed efficienza per il funzionamento delle istituzioni scolastiche compresa quella economica in quanto il processo di dimensionamento fino al 2032 avrebbe prodotto un risparmio di spesa, assolutamente poco significativo, quantificabile in circa 88,4 milioni di euro annui a regime dal 2032, precisamente 88.371.992 euro, secondo la relazione tecnica riportata nel dossier della Camera sulla legge di bilancio 2023.

Nella critica al dimensionamento espressa in quella e molte altre sedi avevamo posto l'attenzione sul dramma della denatalità che nella sua gravità poteva, al contempo, rappresentare un'occasione, oltre che per fermare i processi di dimensionamento scolastico, soprattutto per migliorare il processo educativo-didattico attraverso, appunto, la riduzione del numero di alunni per classe.

Nell'informativa sugli organici presso il MIM del 27 aprile 2026 abbiamo nuovamente evidenziato l'insufficienza delle deroghe nella costituzione degli stessi se privi di una modifica dei parametri numerici generali relativi alla costituzione delle classi.

Il calo delle iscrizioni deve permettere di distribuire gli studenti in classi meno affollate, conservando e qualificando le risorse della scuola statale. Una programmazione che trasformi automaticamente la diminuzione degli alunni in riduzione delle classi, dei posti e delle autonomie impedisce questo risultato. Occorre considerare anche l'obiettivo di aumentare la partecipazione ai percorsi di istruzione al fine di contrastare la dispersione e questi risultati possono essere meglio raggiunti in un contesto classe a misura di studente.

La formazione delle classi e il dimensionamento sono due ambiti distinti, ma strettamente collegati. Il primo regola il gruppo nel quale si svolge l'attività educativa; il secondo determina l'organizzazione delle istituzioni autonome e dei relativi servizi. La riduzione degli alunni per classe deve procedere insieme alla tutela di scuole organizzativamente sostenibili, accessibili e radicate nei territori.

La campagna UIL per le scuole delle aree interne

La campagna della UIL Scuola per la promozione e il mantenimento delle scuole nelle aree interne, richiamata nell'intervento di Giuseppe D'Aprile Segretario Generale della Uil Scuola per il convegno in Molise dal titolo *"C'è ancora domani per le scuole delle aree interne?"*, integra questa rivendicazione con la tutela delle comunità. La scuola rappresenta un presidio sociale e culturale: la sua presenza incide sulla possibilità delle famiglie di restare nel territorio e sull'accesso dei giovani alle opportunità formative. La perdita del servizio scolastico può aggravare lo spopolamento e la povertà educativa. Tutti aspetti che l'attuale normativa sul dimensionamento scolastico e quella sui numeri per la costituzione delle classi non tengono minimamente in considerazione.

Riteniamo opportuno, inoltre, sostenere Comuni e Province nell'esercizio delle rispettive competenze per evitare la presenza di una scuola mantenuta formalmente, ma priva dei servizi che ne consentono la frequenza perché così non si garantisce il diritto all'istruzione. Per rendere effettiva questa tutela chiediamo una programmazione stabile dei servizi, il coinvolgimento delle comunità scolastiche e criteri trasparenti di assegnazione delle risorse. Il sostegno deve comprendere mense e trasporti, disponibilità di spazi sicuri e laboratori, accesso digitale, personale educativo e assistenza agli alunni con disabilità.

Sempre nell'ambito della campagna a cui abbiamo fatto riferimento abbiamo segnalato anche il rischio che la diminuzione degli iscritti conduca alla crescita delle pluriclassi e all'allontanamento delle famiglie verso i centri maggiori. Da tale argomentazione ricaviamo la necessità di non imporre ai piccoli comuni parametri concepiti per le aree urbane.

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA C 319 ORFINI

Articolo 1 Rapporto alunni docente e revisione degli organici

Condividiamo la riduzione graduale di un punto del rapporto alunni/docente, la revisione degli organici comuni, di sostegno e ATA e il richiamo ai bisogni educativi speciali. È inoltre coerente con la finalità della riforma rimuovere i meccanismi di risparmio dell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008. Il rapporto alunni/docente, tuttavia, è un indicatore aggregato diverso dal numero di alunni per classe: il suo miglioramento deve tradursi in posti e classi effettivamente disponibili nei singoli territori.

Come rilevato dal dossier della Camera, l'inserimento dei commi 5-bis e 5-ter lascia formalmente immutati i commi 1, 2 e 3, che recano l'impostazione originaria di incremento del rapporto e riduzione degli organici. Chiediamo una riscrittura coordinata di tali disposizioni, secondo l'impostazione seguita dalle altre due proposte.

Articolo 2 Limiti numerici e classi della secondaria

Il massimo ordinario di 20 alunni, elevabile a 21 per i resti, è una base che condividiamo. Valutiamo favorevolmente i limiti di 18 alunni in presenza di disabilità e di 15 in presenza di almeno un alunno con disabilità grave. Per completare la tutela proponiamo di applicare il limite di 15 anche quando siano presenti più alunni con disabilità, come previsto dalla proposta popolare, e di estendere progressivamente i limiti alle classi successive alle iniziali.

Le lettere d) ed e), che fissano in 18 alunni i minimi per le classi iniziali della secondaria di secondo grado e per quelle articolate, vanno coordinate con la tutela delle sedi e degli indirizzi nei territori a bassa densità. Un minimo rigidamente obbligatorio può comportare la soppressione di percorsi formativi. Proponiamo soglie ordinarie derogabili verso il basso sulla base di condizioni territoriali documentate.

In relazione alla campagna sulle aree interne, chiediamo che le deroghe ai minimi delle lettere d) ed e) siano accompagnate dal mantenimento dei plessi e da organici sufficienti. La mancanza di iscritti per una classe ordinaria non deve determinare automaticamente una pluriclasse: occorre valutare la composizione per età, i bisogni educativi e le condizioni territoriali, finanziando le soluzioni didattiche necessarie.

Articolo 3 Copertura finanziaria e completamento del testo

Gli importi e le annualità della copertura devono essere aggiornati e verificati attraverso una relazione tecnica. La proposta non contiene disposizioni specifiche sul dimensionamento delle autonomie: per realizzare una riforma coerente chiediamo che il testo unificato includa anche tale materia, valorizzando gli articoli 3 delle proposte C. 1047 e C. 2841.

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA C 1047 CASO E ALTRI

Articolo 1 Superamento della disciplina di contenimento

È positiva la sostituzione dei commi originari dell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008 e la previsione di un incremento degli organici. Occorre aggiornare le scadenze ormai trascorse e coordinare il testo con i commi 6, 8 e 9 dello stesso articolo, sui quali la proposta non interviene. Riteniamo opportuno introdurre anche un richiamo esplicito ai bisogni degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.

Articolo 2 Numero massimo e inclusione

Il limite di 22 alunni, elevabile a 23 in presenza di resti, riduce l'affollamento rispetto ai parametri ordinari, ma riteniamo migliore il massimo di 20 previsto dalle altre due proposte. Precisiamo che il testo normativo consente espressamente l'elevazione a 23: il limite non è dunque integralmente inderogabile, diversamente da quanto può suggerire la relazione introduttiva.

La lettera c) fissa inderogabilmente il massimo di 20 alunni nelle classi che accolgono studenti con disabilità e ne limita la presenza a due unità. Proponiamo i limiti più favorevoli di 18 e 15 indicati dalla proposta popolare.

Le lettere d) ed e) individuano minimi di 20 alunni per le classi iniziali della secondaria di secondo grado e per le classi articolate. Considerato il massimo ordinario di 22, la fascia consentita risulta molto ristretta. Per i territori fragili e per gli indirizzi con pochi iscritti ciò rischia di annullare parte dei benefici della riforma. Proponiamo di adottare minimi più contenuti, con deroghe motivate verso il basso e garanzia dell'insegnamento distinto delle discipline di indirizzo.

Articolo 3 Dimensionamento delle autonomie scolastiche

Condividiamo il superamento del coefficiente compreso tra 900 e 1.000, la rimozione delle previsioni di progressiva riduzione delle autonomie e la proposta di soglie di 500 alunni, ridotte a 300 nei territori individuati. Tale intervento rappresenta una scelta coerente con la nostra richiesta di revisione dei parametri introdotti dalla legge di bilancio 2023.

È utile segnalare che l'attuale coefficiente tra 900 e 1.000 serve a determinare il contingente regionale dei dirigenti e dei DSGA e non costituisce, di per sé, una soglia minima uniforme di iscritti per ogni singola scuola; infatti, ci sono scuole che superano anche i 2000 iscritti.

Accogliamo l'indicazione del dossier di intervenire direttamente sull'articolo 19 del decreto-legge 98/2011, anziché sulla disposizione che lo ha modificato. La tutela deve menzionare espressamente sia il dirigente scolastico sia il DSGA: la lettera a) dell'articolato C. 1047 nomina soltanto il dirigente.

È condivisibile la sostituzione di "i risparmi" con "gli eventuali risparmi" al comma 558 della legge 197/2022. Le economie eventualmente accertate devono restare nel sistema scolastico; il finanziamento della riforma e delle risorse contrattuali deve comunque essere garantito.

La revisione prevista dall'articolo 3 deve comprendere espressamente anche le aree interne che non coincidano con comuni montani, piccole isole o territori con specificità linguistiche. Proponiamo di individuare tali aree secondo la classificazione nazionale utilizzata per le aree interne, integrata da criteri verificabili di accessibilità ai servizi. La tutela delle autonomie deve essere collegata a quella delle sedi scolastiche e alla disponibilità dei servizi di frequenza. Proponiamo questo anche in coerenza con la nostra campagna rivendicativa.

Articolo 4 Verifica delle risorse

La distinzione tra oneri per classi e organici e oneri per il dimensionamento rende più trasparente la copertura. Chiediamo l'aggiornamento delle annualità, tenuto conto che la proposta risale al marzo del 2023 e la verifica della disponibilità dei fondi richiamati. Le stime non possono essere trasposte automaticamente in un testo unificato se ci sono parametri differenti.

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA C 2841 DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 1 Incremento del personale docente e ATA

La proposta popolare presenta un impianto che affronta congiuntamente classi, organici e autonomie. Valutiamo favorevolmente la riduzione di un punto del rapporto alunni/docente

e l'incremento del 10 per cento dell'organico ATA rispetto alla dotazione del 2024/2025. Il rafforzamento del personale ATA è necessario per sostenere l'apertura dei plessi, la vigilanza, l'assistenza e il funzionamento amministrativo e tecnico delle scuole.

L'incremento deve essere articolato per profilo e distribuito secondo il fabbisogno effettivo: numero e distanza dei plessi, orari di apertura, laboratori, complessità amministrativa e necessità di assistenza. Chiediamo di prendere a riferimento la dotazione organica del 2024/2025 e di considerare il nuovo incremento non partendo dalle riduzioni intervenute successivamente. Questo per impedire che la nuova autorizzazione sia riassorbita da tagli intervenuti.

I posti aggiuntivi necessari per esigenze stabili devono essere costituiti in organico di diritto e accompagnati da un piano di assunzioni. Per il sostegno resta essenziale superare la precarietà dei posti strutturalmente necessari, assicurando docenti specializzati e continuità didattica. È opportuno integrare il richiamo alla disabilità con quello agli altri bisogni educativi speciali.

Le decorrenze previste, 2026/2027 e i periodi 2026-2028 e 2028/2029, vanno resi coerenti con il momento di approvazione e con le procedure annuali che definiscono gli organici.

Articolo 2 Massimi condivisibili e salvaguardia dei minimi

Condividiamo il massimo di 20 alunni, i limiti di 18 in presenza di un alunno con disabilità e di 15 in presenza di più alunni con disabilità o di un alunno con disabilità grave. Questo impianto costituisce la soluzione più favorevole all'inclusione tra quelle proposte, da assumere come riferimento per il testo unificato.

La lettera b) introduce un minimo generalizzato di 14 alunni (sicuramente migliore rispetto a quello di 18 della proposta C1047), mentre la lettera d) qualifica come ordinario il medesimo minimo per la secondaria di secondo grado. Occorre risolvere tale disallineamento e impedire che la soglia generalizzata elimini o peggiori le deroghe più favorevoli già previste per le scuole piccole. Riteniamo opportuna l'applicazione di una clausola che consenta classi e sezioni sotto i 14 alunni nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree interne e nelle aree con specificità linguistiche, nonché quando l'alternativa comporti tempi di percorrenza incompatibili con una regolare frequenza.

La lettera e) consente classi articolate con almeno sette iscritti per indirizzo. È un criterio utile per salvaguardare percorsi con pochi studenti, ma va esplicitato il massimo complessivo della classe e garantito l'organico per gli insegnamenti distinti. Occorre inoltre consentire deroghe motivate al minimo di sette nei contesti territoriali protetti. L'articolazione deve rispondere a una sostenibilità didattica verificata e non diventare una modalità ordinaria di risparmio.

Per dare seguito alla campagna, che intendiamo perseguire con decisione, sulle aree interne chiediamo, inoltre, che le deroghe ai minimi non siano subordinate alla sola disponibilità residua degli organici. Occorre programmare e finanziare i posti indispensabili al mantenimento di classi e sezioni nei territori tutelati e predisporre interventi per evitare il

ricorso alle pluriclassi quando esso risponda esclusivamente a esigenze di contenimento della spesa.

Articolo 3 Revisione del dimensionamento

Sosteniamo la direzione dell'intervento, che elimina il coefficiente 900-1.000 e i vincoli di progressiva contrazione e indica espressamente dirigente scolastico e DSGA. Le soglie di 400 e 200 alunni ampliano la possibilità di mantenere le autonomie rispetto alle soglie 500 e 300 della proposta C. 1047 e sono meritevoli di positiva considerazione nella costruzione del testo unificato.

Articolo 4 Anomalia e congruità della copertura

L'articolo 4, comma 1, indica 200 milioni di euro per il 2026, 800 milioni per il 2027, 900 milioni per il 2028 e 1.300.000 euro annui dal 2029. Quest'ultimo importo, presente anche nel dossier della Camera, comporta una brusca riduzione della copertura a regime rispetto agli anni precedenti e richiede una verifica. Non assumiamo che si tratti di un refuso né sostituiamo l'importo con una cifra presunta che non è nostro compito. Chiediamo di chiarire la quantificazione e di assicurare risorse adeguate alla permanenza dei posti autorizzati.

Anche la copertura del dimensionamento, prevista separatamente dal comma 2, deve essere verificata rispetto al numero di autonomie tutelate insieme ai costi per dirigenti e DSGA. La relazione tecnica deve rendere riconoscibili gli effetti finanziari dei diversi interventi e la disponibilità delle fonti di copertura.

INTERVENTI COMUNI NECESSARI PER RENDERE EFFETTIVA LA RIFORMA

Limiti vincolanti e continuità delle classi

La riduzione di 0,40 del rapporto medio alunni/classe, prevista in tutti i testi, deve essere formulata come riduzione effettiva. I massimi devono valere per tutti gli ordini di scuola e le sezioni dell'infanzia. Si devono impedire, esplicitamente, ricomposizioni e accorpamenti che riportino le classi sopra la soglia. L'aumento a 21 per i resti deve restare eccezionale, circoscritto e motivato. I limiti di 18 e 15 per la disabilità devono essere inderogabili verso l'alto. Le nuove certificazioni e le iscrizioni sopravvenute devono comportare un riesame tempestivo delle risorse e della composizione delle classi.

Organici e tetti al numero delle classi

Per rendere applicabili i nuovi parametri è necessario coordinare e anche modificare i vincoli legislativi concorrenti. La riduzione degli studenti per classe richiede la possibilità di istituire le classi indispensabili. Riteniamo necessaria, dunque, per l'attuazione della riforma, la rimozione di tutti i tetti previsti dalla normativa vigente per i vari gradi di scuola e per la scuola dell'infanzia.

La ripartizione regionale delle risorse deve tenere conto delle differenze territoriali. Proponiamo un confronto con le organizzazioni sindacali sugli organici e una programmazione pluriennale che rafforzi anche il tempo pieno, il tempo prolungato e le compresenze necessarie. La minore numerosità non deve essere compensata con una riduzione del tempo scuola.

Risorse per le aree interne e distribuzione territoriale

Per un funzionamento uniforme sul territorio nazionale riteniamo necessario un finanziamento strutturale dedicato alle scuole delle aree interne. L'apertura dei plessi richiede continuità di personale, trasporti affidabili e servizi di mensa dove necessari per l'offerta a tempo pieno.

Per il personale ATA proponiamo una dotazione minima di servizio commisurata a ciascun plesso effettivamente aperto da definire attraverso un confronto nazionale e rispetto alla quale reperire le risorse. La sola consistenza complessiva degli iscritti non descrive il fabbisogno di un istituto distribuito su sedi distanti. Il rafforzamento previsto dall'articolo 1 della proposta popolare deve quindi includere una quota destinata alla complessità territoriale, senza confondere i compiti del personale scolastico con quelli dei servizi educativi e di assistenza attribuiti agli enti competenti.

Una relazione annuale al Parlamento sarebbe cosa auspicabile al fine di consentire di verificare anche il numero di plessi mantenuti o soppressi, l'andamento delle pluriclassi, la disponibilità di mense e trasporti, i tempi di percorrenza e i posti ATA assegnati.

Sicurezza degli ambienti e attuazione verificabile

Il massimo numerico nazionale non può autorizzare a utilizzare un'aula oltre la capienza consentita dalle disposizioni applicabili in materia di edilizia, igiene e sicurezza antincendio. Deve prevalere l'eventuale limite più restrittivo relativo al singolo ambiente. Sarebbe necessaria una ricognizione delle capienze e degli spazi disponibili, con il coinvolgimento degli enti proprietari e risorse dedicate per gli adeguamenti. Le responsabilità devono essere attribuite ai soggetti competenti, senza trasferire al dirigente scolastico l'obbligo di reperire autonomamente spazi e personale mancanti.

Un investimento strutturale per finanziare la riforma

Nel comunicato del 29 settembre 2026, a commento di Education at a Glance, la UIL Scuola ha stimato in circa sette miliardi di euro la distanza di investimento rispetto alla media OCSE.

Assumiamo questa stima come riferimento della nostra richiesta politica di risorse aggiuntive e permanenti per la scuola statale. Fra le destinazioni indicate dal nostro sindacato rientrano la riduzione degli alunni per classe, la trasformazione dei posti dall'organico di fatto in diritto, la stabilizzazione del personale, il tempo pieno e il sostegno alle scuole delle aree interne. L'ordine di grandezza non costituisce una copertura già disponibile né una quantificazione degli oneri delle tre proposte solo un orizzonte economico a cui guardare: il testo unificato richiede una relazione tecnica e stanziamenti specifici, ma siamo fermi nel ribadire che si deve evitare di finanziare i nuovi parametri mediante riduzioni di altre risorse scolastiche.

Richieste alla Commissione

Chiediamo che il testo unificato assuma il massimo ordinario di 20 alunni e i limiti di 18 e 15 per le classi con alunni con disabilità; protegga le piccole scuole attraverso deroghe verso il basso; garantisca organici stabili e coperture permanenti; elimini i vincoli che impediscono di istituire nuove classi; riveda il dimensionamento assicurando a ogni autonomia tutelata

un dirigente e un DSGA. Le disposizioni devono essere accompagnate da scadenze attuali, atti attuativi chiaramente individuati e controlli sull'effettiva applicazione.

Chiediamo altresì che la tutela territoriale sia estesa alle aree interne, che il mantenimento delle autonomie sia accompagnato dalla salvaguardia dei plessi e che servizi di frequenza e organici siano finanziati stabilmente. Le valutazioni sui piani devono rendere riconoscibili le conseguenze per le comunità e consentire interventi correttivi prima che il servizio diventi inaccessibile.

Le proposte in esame sono accolte con favore dalla Uil Scuola in quanto consentono di intervenire su problemi da tempo evidenziati dalla nostra organizzazione sindacale. Sollecitiamo un esito legislativo che renda la diminuzione della popolazione scolastica un'occasione per migliorare l'istruzione statale e che restituisca alle scuole condizioni adeguate a esercitare nel modo più efficace la loro autonomia.

La Segreteria nazionale della UIL Scuola

Allegato

Proposte di integrazione per il testo unificato

Le formulazioni seguenti costituiscono proposte redazionali sui punti prioritari. Richiedono coordinamento con l'articolato unificato e quantificazione degli oneri.

1) **Massimi e deroghe verso il basso**

Riferimento: articolo 2 di tutte le proposte

"Le classi e le sezioni sono costituite nel rispetto del limite massimo di 20 alunni. In presenza di un alunno con disabilità il limite è di 18 alunni; in presenza di più alunni con disabilità o di almeno un alunno con disabilità grave, certificata ai sensi della disciplina vigente, il limite è di 15 alunni. I limiti relativi alla disabilità non sono derogabili in aumento. L'eventuale elevazione del limite ordinario a 21 alunni è consentita soltanto per la gestione di resti, con provvedimento motivato, e non è cumulabile con altre deroghe in aumento. È consentita la costituzione di classi e sezioni sotto i minimi ordinari per salvaguardare il diritto all'istruzione nei territori montani, nelle piccole isole, nelle aree interne e nei territori con specificità linguistiche, sulla base di criteri nazionali che considerino anche i tempi effettivi di percorrenza."

2) **Applicazione agli anni successivi**

Riferimento: articolo 2 di tutte le proposte con disposizione da inserire

"I limiti si applicano alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi iniziali a decorrere dal primo anno scolastico utile individuato dal piano di attuazione. Si stabilisce che non sono

consentiti accorpamenti in riferimento alle classi successive alla prima, dopo l'avvio a regime della legge, che comportino il superamento dei limiti applicabili. Le variazioni delle iscrizioni e delle condizioni di disabilità danno luogo a un tempestivo riesame della composizione delle classi e delle dotazioni."

3) Organici permanenti e rimozione del tetto alle classi

Riferimento: articolo 1 di tutte le proposte e articolo aggiuntivo di coordinamento

Premessa

L'art. 26-bis, comma 1, del DL 144/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2026, riguarda la riforma degli istituti tecnici e contiene un vincolo sul numero complessivo delle classi. Esso stabilisce che:

- *dall'anno scolastico 2026/2027, il numero complessivo delle classi degli istituti tecnici è definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nell'ambito del decreto sugli organici;*
- *dalla stessa annualità, il numero complessivo delle classi dell'intera scuola secondaria di secondo grado non può superare quello dell'anno scolastico 2024/2025.*

La finalità è rispettare la clausola di invarianza finanziaria dell'art. 26, comma 6.

La distinzione rispetto al DPR 81/2009 è quindi questa: il DPR disciplina quanti alunni occorrono per formare ciascuna classe; l'art. 26-bis introduce invece un tetto complessivo alle classi della secondaria di secondo grado. Non stabilisce nuovi minimi o massimi di alunni per classe e non impone, da solo, il mantenimento del numero di classi di ogni singolo istituto.

"I posti necessari per l'attuazione dei nuovi parametri sono autorizzati in aggiunta alle dotazioni esistenti, nei limiti degli stanziamenti strutturali della presente legge, e sono costituiti in organico di diritto ove rispondano a esigenze stabili. Il numero di classi necessario all'attuazione dei nuovi limiti è determinato senza applicare il tetto riferito all'anno scolastico 2023/2024 di cui all'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Le riduzioni delle dotazioni previste da altre disposizioni sono espressamente coordinate con gli incrementi autorizzati, garantendo la realizzazione degli obiettivi della presente legge."

4) Garanzie per le autonomie

Riferimento: articolo 3 delle proposte C. 1047 e C. 2841

“Il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinato in misura sufficiente ad assicurare entrambe le figure alle istituzioni scolastiche autonome tutelate dai nuovi parametri. Le soglie ordinarie di riferimento sono pari a 400 alunni e a 200 alunni nei comuni montani, nelle piccole isole e nei territori con specificità linguistiche. Sono ammesse soglie inferiori sulla base di criteri nazionali per la salvaguardia di presìdi scolastici indispensabili, considerati la dispersione territoriale delle sedi, la rete dei trasporti, i tempi di accesso e il rischio di abbandono. Le decisioni di accorpamento sono precedute da una valutazione degli effetti sul servizio e da forme di consultazione delle comunità scolastiche interessate.»

5) Monitoraggio e capienza

Riferimento: disposizione aggiuntiva comune

“Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attuazione della legge, con dati per regione e grado di istruzione relativi alla numerosità delle classi, alle deroghe, agli organici e alle autonomie scolastiche. Resta fermo il rispetto della capienza degli ambienti e delle norme applicabili in materia di igiene, edilizia e sicurezza; qualora esse impongano una numerosità inferiore, si applica il limite più restrittivo.”

6) Scuole delle aree interne e servizi di frequenza

Riferimento: articolo 2 di tutte le proposte, articolo 3 delle proposte C. 1047 e C. 2841 e disposizione aggiuntiva di finanziamento

“Le misure di salvaguardia dei plessi, delle classi e delle istituzioni autonome comprendono le aree interne individuate mediante la classificazione nazionale di riferimento e criteri di accessibilità effettiva ai servizi. La programmazione considera i tempi di percorrenza, la disponibilità dei trasporti e gli effetti sulla continuità dei percorsi. Il mantenimento delle sedi è accompagnato dalle dotazioni di personale necessarie e da interventi sui servizi di mensa, trasporto, educazione e assistenza, secondo le competenze dei soggetti interessati. Non è imposto il ricorso alle pluriclassi per il solo mancato raggiungimento dei minimi ordinari; le soluzioni organizzative sono motivate anche in relazione alle esigenze educative e sono sostenute dalle risorse necessarie.”

7) Valutazione degli effetti territoriali

Riferimento: articolo 3 delle proposte C. 1047 e C. 2841 e integrazione della relazione annuale

“I piani di dimensionamento sono preceduti da una valutazione degli effetti sull’accessibilità del servizio e sulla sostenibilità organizzativa, con consultazione delle comunità scolastiche e degli enti locali. La relazione annuale al Parlamento riporta i dati relativi a sedi soppresse o mantenute, pluriclassi, tempi di accesso, disponibilità di mensa e trasporto e dotazioni del personale. Sono previste procedure di riesame dei piani qualora emergano conseguenze negative sulla regolare frequenza.”